



## Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262341-2 fax +39 06 85303079  
[www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it) - e-mail: [protocollo@fiom.cgil.it](mailto:protocollo@fiom.cgil.it)



Protocollo: 2108/11/AM/FRD/pa

Roma, 6 giugno 2011

Raccomandata a.r.  
Anticipata via fax

SPETT.LE COMMISSIONE DI GARANZIA  
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO  
SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI  
**C.A. DOTT. GIOVANNI PITRUZZELLA**  
PIAZZA DEL GESÙ N. 46,  
00186 - ROMA  
**Tel. 06-94539600 – Fax 06-94539680**

Oggetto: Vs. comunicazione pos. n° 837/11 prot. n° 7641/ru del 18/95/2011

Spett. Commissione,

Con riferimento alla VS. comunicazione in oggetto, riguardante l'adesione dei lavoratori Techno Sky allo sciopero generale del 06/05/2011 proclamato dalla Segreteria Nazionale CGIL, si precisa quanto segue.

- 1) La società Techno Sky non ha concordato con le rappresentanze sindacali alcun accordo in materia di prestazioni indispensabili da assicurare e di modalità e procedure di erogazione delle stesse. Nonostante le ripetute richieste di parte sindacale – rimaste sempre inevase – non è stato quindi possibile definire le eventuali quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, come disposto nell'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990 e succ. modifiche.
- 2) In assenza di accordo l'azienda, in occasione di sciopero, ha sempre disposto unilateralmente, con comandate in cui si contingenta tutto il personale in servizio durante le ore di proclamazione dello sciopero. Tale modalità di emissione della comandata è stata più volte contestata dalla scrivente oo.ss, in quanto contingenta indistintamente tutto il personale in servizio durante uno sciopero regolarmente proclamato. Inoltre la comandata, emessa con le modalità di cui sopra non è nominativa ma genericamente indirizzata a tutto il personale. Il comportamento della azienda mira a rendere, di fatto, impossibile la realizzazione dello sciopero e viola pertanto i principi stabiliti dalla legge n. 146/1990 e succ. modifiche, *in primis*, il principio di contemperamento fra diritto di sciopero e diritti degli utenti dei servizi pubblici essenziali.

- 3) Per poter esercitare il proprio legittimo diritto di sciopero, le associazioni sindacali hanno dovuto effettuare, in occasione delle astensioni dal lavoro, dei **presidi fissi** che si articolano nel seguente modo : le RSU nei giorni precedenti lo sciopero emettono un comunicato sindacale che indica i recapiti telefonici dei lavoratori che aderiscono al presidio sindacale logisticamente situato in aree esterne ai perimetri aziendali. Tale comunicato sindacale viene inviato agli enti locali interessati, resp.le Technosky e resp.le ENAV dell'aeroporto in questione. Nel comunicato si precisa inoltre che i servizi minimi saranno garantiti (per servizi minimi si intendono quelli individuati dalla D.A. nella comandata) per i voli che l'autorità competente elencherà in apposita comunicazione (ENAC). In mancanza di tale comunicazione i lavoratori che aderiscono allo sciopero abbandonano gli impianti e costituiscono il **presidio fisso** che potrà essere contattato nel caso non siano garantiti i diritti previsti per legge.
- 4) In occasione dello sciopero generale proclamato dalla CGIL per il giorno 6 maggio 2011, a cui la FIOM-CGIL ha regolarmente aderito, la scrivente OO.SS. ha comunicato, in data 20/04/2011, che per i lavoratori Techno sky la astensione sarebbe stata dalle ore 08:00 alle ore 12:00.
- 5) A fronte della legittima adesione allo sciopero generale, la società Techno Sky ha emesso una comunicazione, tramite affissione nelle bacheche aziendali, nella quale, come da prassi abituale, si contingentava tutto il personale in servizio durante le ore di proclamazione dello sciopero. Nessun'altra comunicazione è stata effettuata dall'azienda in relazione ai servizi minimi da erogare e/o riguardo i voli che in ogni caso dovevano essere garantiti. Con tale iniziativa veniva di fatto resa impossibile l'adesione allo sciopero generale da parte dei lavoratori Techno Sky. Nel caso specifico, lo sciopero in oggetto è stato proclamato solo dall' O.S. CGIL, rendendo di fatto superflua la disposizione dei **presidi fissi**, utile, a fronte di eventuali emergenze, nei casi di scioperi unitari.
- 6) Alla scrivente organizzazione sindacale risulta che la astensione dal lavoro non ha causato alcuna cancellazione di volo e che nessun ritardo o altro disagio è stato causato agli utenti del traffico aereo.

Tutto ciò premesso, la scrivente organizzazione sindacale:

- ribadisce la necessità di definire, tramite un accordo, le modalità di sciopero dei lavoratori Techno Sky;
- comunica che sono stati presi – finalmente - accordi con l'azienda per procedere alla costituzione di un tavolo negoziale, anche con le altre OO.SS., con il fine di definire modalità di sciopero e contingentamento del personale condivisi tra le parti da sottoporre successivamente alla valutazione della Commissione di garanzia;
- si impegna a tenere la Commissione aggiornata sull'andamento delle trattative di cui al punto precedente.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Coordinatore nazionale  
Alfonso Marcopoli



La Responsabile organizzativa  
Francesca Re David

